

TI_GERICHTE 17.2009.35 vom 14. Dezember 2009

TI Tribunale d'appello, 2009-12-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2009.35

FR: TI_GERICHTE 17.2009.35 du 14 décembre 2009

IT: TI_GERICHTE 17.2009.35 del 14 dicembre 2009

Regeste

Lesioni semplici; una frattura dell'osso nasale realizza gli estremi oggettivi del reato. Nesso di causalità adeguato fra il comportamento dell'accusato e le lesioni patite dalla vittima. Legittima difesa esimente e disculpante

Erwägungen

E. 3

Passando, al di là della terminologia usata, alle censure di diritto, il ricorrente contesta, dapprima, le considerazioni del primo giudice sulla questione a sapere se le lesioni da lui subite vanno, o meno, qualificate quali lesioni ai sensi dell'art. 123 cifra CP.

E. 3.1

Rilevato che “i certificati medici (...) attestano solo delle escoriazioni e una frattura composta dell'osso nasale, (...) il tutto curabile senza particolari terapie e con normali analgesici non curativi (Dafalgan) e del ghiaccio”, il primo giudice ha osservato che le fotografie in atti mostrano “unicamente dei graffi, delle ferite sul viso” che ha ritenuto essere delle “tipiche contusioni, inizialmente di colore violastro e che con i giorni, in via di guarigione mutano la colorazione in giallo”. Pertanto, considerato ancora che RI 1 “si è recato all'ospedale ma dal nosocomio è stato subito dimesso” senza che si rendessero necessarie “particolari cure mediche essendo curabile con del semplice ghiaccio e con un medicamento per calmare il dolore” e che nemmeno “è stata comprovata (nonostante un'espressa richiesta in tal senso al dibattimento) un'incapacità lavorativa”, il pretore ha concluso che “l'intensità (ndr: delle lesioni subite) non può essere considerata sufficientemente grave per concludere che i presupposti oggettivi dell'art. 123 CP siano adempiuti” (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 6).

E. 3.2

Nel suo allegato, il ricorrente sostiene che il primo giudice, in questa sua conclusione, ha misconosciuto la giurisprudenza da lui stesso citata e, in particolare, la DTF 119 IV 25 consid. 2 in cui il TF ha, fra l'altro, precisato che sussistono lesioni semplici quando vengono inflitti danni o ferite, sia esterne che interne, quali ad esempio, fratture d'ossa senza complicazioni e che guariscono completamente. Sbagliata é, dunque, in diritto la conclusione secondo cui la frattura dell'osso del naso da lui patita non realizza gli estremi oggettivi dell'art. 123 CP (ricorso pag. 3-6).

E. 3.3

Non è necessario dilungarsi per spiegare come la tesi ricorsuale sia su questo punto fondata. In effetti, in forza di una consolidata giurisprudenza del TF (cfr, per tutte, DTF 134 IV 189; 127 IV 59; 119 IV 25), una frattura dell'osso nasale guaribile senza complicazioni deve

essere considerata una lesione semplice ai sensi dell'art. 123 cifra 1 CP. Irrilevante è, in un caso come quello in esame, che la vittima non abbia dovuto essere ospedalizzata e che non abbia comprovato un'incapacità lavorativa.

E. 4

Continuando nel suo esposto, il ricorrente contesta le valutazioni del primo giudice relative al nesso causale adeguato fra il pugno con cui RI 2 lo ha colpito e le lesioni da lui patite.

E. 4.1

Il primo giudice ha ritenuto che, in concreto, “difetta un ulteriore elemento oggettivo del reato di lesioni semplici, ovvero il rapporto di causalità che deve intercorrere fra il comportamento dell'autore e le lesioni corporali semplici subite dalla vittima” poiché l'istruttoria ha permesso di chiarire che RI 1 “è stato tutt'altro che inerte nella lite, siccome è stato proprio lui a provocare la reazione della guardia di sicurezza, sferrandole un pugno senza particolare giustificazione”. Questa circostanza – continua il pretore – “costituisce il tipico fattore interruttivo del rapporto di causalità adeguata, per colpa grave della vittima” (sentenza impugnata, consid. 8 pag. 6 e 7).

E. 4.2

Il ricorrente, rilevando come secondo l'andamento normale delle cose e l'esperienza generale della vita, colpire ripetutamente una persona al viso è un atto proprio a produrre un danno come quello da lui subito, afferma come non si possa assolutamente comprendere “cosa c'entri, nel rapporto di causalità, il comportamento della vittima così come sviluppato nella sentenza impugnata” (ricorso pag. 6 e 7).

E. 4.3

Si ha un nesso di causalità adeguata fra il comportamento dell'agente e l'evento quando il primo, non soltanto concorre causalmente a produrre il secondo, ma è anche idoneo, secondo il corso normale delle cose e l'esperienza generale, a produrre o perlomeno a favorire un effetto di quel tipo (DTF 130 IV 7 consid. 3.2 pag. 10, 127 IV 62 consid. 2d pag. 65, 126 IV 13 consid. 7a/bb pag. 17; sentenze del Tribunale federale 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 4 pag. 8 e 6S.54/2002 del 27 giugno 2002, consid. 4.2 pag. 4; DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate). Perché un comportamento possa, dunque, essere considerato responsabile di un determinato evento ne va accertata l'idoneità causale generale (e non solo in relazione al caso concreto), tenendo conto che l'idoneità generale può essere data anche in relazione a conseguenze eccezionali: una causa non è, infatti, da ritenersi generalmente adeguata soltanto quando provoca spesso o addirittura regolarmente il tipo d'evento considerato poiché se un comportamento è in sé atto a produrre un simile risultato, l'eccezionalità di quest'ultimo non influisce sull'adeguatezza del nesso causale. Si deve, cioè, ammettere l'adeguatezza del nesso causale nonostante la singolarità dell'effetto se questa singolarità è soltanto quantitativa, cioè se un simile effetto ricorre con rara frequenza. Non si può, invece, prescindere dall'idoneità qualitativa (DTF 113 V 307). In sintesi, si può ammettere che un atto o un comportamento che costituisce la *conditio sine qua non* di un evento ne è pure la causa adeguata – vale a dire che è generalmente idoneo a provocarne o favorirne la realizzazione – quando un osservatore neutrale, vedendo l'autore agire, può prevedere che il suo comportamento avrà verosimilmente le conseguenze che si sono, effettivamente, realizzate (Graven, *L'infraction pénale punissable*, II. ed, Berna 1995, pag. 91; Hurtado Pozo, *Droit pénal, Partie générale*, Zürich-Bâle 2008, pag. 170 n. 505).

Altrimenti detto, il nesso causale adeguato manca quando la conseguenza della causa naturale non trova spazio nella comune esperienza di vita, così da risultare imprevedibile (Basler Kommentar, ad art. 12 n. 74; Hurtado-Pozo, op. cit., pag. 170 e s.). Determinare se il comportamento dell'autore era idoneo a provocare o a favorire l'evento significa, dunque, stabilire se un osservatore imparziale, vedendo l'autore agire nelle circostanze del caso, avrebbe potuto dedurre che tale comportamento avrebbe avuto le conseguenze che si sono effettivamente realizzate, anche senza prevedere il susseguirsi di tutti gli elementi della catena causale (DTF 91 IV 117 consid. 3 pag. 120, 86 IV 153 consid. 1 pag. 155). L'adeguatezza viene meno, e il concatenamento dei fatti perde la sua rilevanza giuridica, quando un'altra causa concomitante, come ad esempio la colpa di un terzo o della vittima, sopravvengono senza poter essere previste. Il carattere imprevedibile della concausa o della concolpa non è in sé sufficiente per interrompere il nesso di causalità: la concausa o la concolpa deve avere un peso tale da risultare l'origine più probabile e immediata dell'evento considerato e relegare in secondo ordine tutti gli altri fattori, in particolare, il comportamento dell'autore (DTF 130 IV 7 consid. 3.2 pag. 10, 127 IV 62 consid. 2d pag. 65, 126 IV 13 consid. 7a/bb pag. 17, 122 IV 17 consid. 2c/bb pag. 23, 121 IV 27 consid. 2a pag. 213; sentenze del Tribunale federale 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 4 pag. 8 e 6S.54/2002 del 27 giugno 2002, consid. 4.2 pag. 4 e 5). La causalità adeguata è un tema di diritto che questa Corte – come il Tribunale federale – esamina con pieno potere cognitivo (DTF 121 IV 207 consid. 2a e rinvii pag. 213).

E. 4.4

Anche su questo punto la tesi ricorsuale è palesemente fondata. Come indicato al considerando precedente, un comportamento è atto a provocare un determinato evento e, quindi, va ammessa l'adeguatezza del nesso causale fra il primo e il secondo quando un osservatore neutrale, vedendo l'autore agire, può prevedere che il suo comportamento avrà le conseguenze che si sono, effettivamente, realizzate. In concreto, l'adeguatezza del nesso causale fra il comportamento dell'accusato e le lesioni patite dalla vittima non fa dubbio: non ha da essere dimostrato – poiché è praticamente lapalissiano – che colpire una persona al volto con più pugni (così come lo stesso RI 2 ha ammesso di avere fatto, cfr. interrogatorio 20.9.2007 pag. 2) è un comportamento in sé atto a provocare le lesioni che RI 1 ha patito (che erano, quindi, prevedibili per qualsiasi osservatore esterno). Il fatto che – come ritenuto dal primo giudice – RI 2 abbia colpito perché provocato dalla vittima è questione totalmente irrilevante nel contesto della valutazione dell'adeguatezza del nesso causale. Ammettere che il pugno dato da RI 1 ha interrotto il nesso causale significa ammettere che questo suo pugno ha avuto un peso tale nella catena causale da togliere completamente (o quasi) valenza causale ai pugni con cui RI 2 ha colpito il volto (e, in particolare, il naso) di RI 1. Cioè, significa arrivare a concludere – in un assunto degno del teatro dell'assurdo – che la causa più probabile e immediata della frattura del naso di RI 1 è stato il pugno che quest'ultimo ha assestato a RI 2. In realtà, il pugno sferrato da RI 1 è da considerare e valutare per l'ammissione di un eventuale stato di legittima difesa o, più in là, nella valutazione della colpa e, quindi, nella commisurazione della pena.

E. 5

Infine, il ricorrente sostiene che il giudice di prime cure ha sbagliato ammettendo che RI 2 ha colpito RI 1 in stato di legittima difesa.

E. 5.1

Il pretore ha considerato che RI 2 ha agito per legittima difesa poiché “è intervenuto nei confronti di una persona, che non solo non era legittimata a rimanere nel casinò, ma che (...) si è anche rifiutata di collaborare con gli addetti di sicurezza, proferendo contro di loro e per almeno un’ora pesanti insulti assolutamente fuori luogo e ingiustificati” . Così – ha ritenuto il primo giudice – è evidente che è stato RI 1 (che, dopo gli insulti, ha sferrato un pugno “contro chi quella stessa sera aveva lo scopo di garantire la sicurezza”) a mettere l’accusato “nella necessità di dovere reagire ad un attacco e ad un’aggressione illecite in corso contro di lui, contro i colleghi e contro il datore di lavoro” (sentenza impugnata, consid.

E. 5.2

Il ricorrente contesta le citate valutazioni rilevando, in particolare, che risulta dalla deposizione di _____, collega di RI 2, che RI 1, dopo avere dato il pugno che ha colpito RI 2 solo di striscio, ha iniziato a scappare e che RI 2 lo ha inseguito e, soltanto in seguito, lo ha colpito . E’ “perlomeno paradossale – afferma il ricorrente – “ che chi si sente minacciato rincorra il suo aggressore ”. Inoltre – continua il ricorrente – la reazione di RI 2 è stata sproporzionata poiché ad un pugno che lo ha colpito solo di striscio ha risposto con ripetuti colpi al viso che hanno causato la rottura composta dell’osso nasale ed escoriazioni multiple (ricorso pag. 7-10).

E. 5.3

In forza dell’art. 15 CP (v. pure art. 33 cpv. 1 vCP), ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze un’aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un’aggressione imminente fatta a sé o ad altri (legittima difesa esimente). La situazione di legittima difesa presuppone un attacco incombente o già in corso, ma non concluso (DTF 106 IV 12 consid. 2a pag. 14). Questa condizione non è realizzata se l’attacco è cessato o se non sono dati ancora i presupposti perché si realizzi . C’è minaccia imminente di un’aggressione quando segni concreti di pericolo incitano alla difesa. La sola prospettiva che una contesa verbale possa finire in vie di fatto non basta. Colui che si pretende minacciato deve provare l’esistenza di circostanze proprie a fargli credere che si trovava in uno stato di legittima difesa. È il caso quando l’aggressore adotta un comportamento minaccioso, si prepara allo scontro o gesticola in modo da far pensare che egli passerà all’atto, metterà, cioè, in pratica la sua minaccia (DTF 93 IV 81 consid. a pag. 83-84). Per verificare se la difesa è stata proporzionata, occorre valutare l’insieme delle circostanze del caso concreto. In particolare, va valutata la gravità dell’attacco, il bene giuridico protetto o minacciato, i mezzi di difesa utilizzati e il modo in cui questi mezzi sono stati utilizzati (DTF 107 IV 12 consid. 3a). La difesa è da considerarsi eccessiva quando è diretta, non tanto o non solamente a proteggere il bene giuridico minacciato o attaccato, quanto piuttosto a punire l’autore dell’attacco (DTF 109 IV 5 consid. 3). Se chi respinge un’aggressione eccede i limiti della legittima difesa secondo l’articolo 15, il giudice attenua la pena (legittima difesa disculpante, art. 16 cpv. 1 CP; art. 33 cpv. 2 prima frase vCP). Chi eccede i limiti della legittima difesa per scusabile eccitazione o sbigottimento non agisce in modo colpevole (art. 16 cpv. 2 CP). L’autore dell’eccesso va dichiarato non colpevole (cfr. 16 cpv. 2 CP; in precedenza andava esente da pena) solo se l’aggressione di cui è vittima costituisce l’unica causa o, almeno, la causa preponderante dell’eccitazione o dello sbigottimento che le modalità e le circostanze dell’aggressione fanno apparire scusabile. Come nel caso di omicidio passionale, è lo stato di eccitazione o di sbigottimento che deve essere scusabile, non l’atto con cui l’aggressione è respinta. La legge non precisa oltre

l'intensità dello stato in cui si deve trovare l'autore. Non è necessario che raggiunga quella della violenta commozione dell'animo richiesta dall'art. 113 CP, ma deve nondimeno assumere una certa importanza. Spetta al giudice valutare di caso in caso se l'eccitazione o lo sbigottimento erano tali da giustificare l'esenzione da pena nonché determinare se le modalità e le circostanze dell'aggressione facevano apparire scusabile lo stato in cui si trovava l'autore. Il giudice dovrà mostrarsi tanto più severo quanto più dannoso o pericoloso appaia l'atto difensivo. Non è, comunque, necessario che la reazione difensiva non sia imputabile a colpa: è sufficiente che una pena non si imponga. Malgrado la formulazione assoluta della legge, il giudice fruisce di un certo potere d'apprezzamento (DTF 102 IV 1 consid. 3d pag. 7; sentenza del Tribunale federale del 14 aprile 1987 pubblicata in SJ 1988 pag. 121 consid. 4).

E. 5.4

In concreto, gli accertamenti fatti dal primo giudice sono insufficienti per stabilire se, effettivamente, RI 2 fosse in una situazione di legittima difesa e, se sì, se egli abbia o meno ecceduto in tale suo diritto. In effetti, il giudice di prime cure si è limitato ad accertare che “ad un certo punto, (...) RI 1 è passato dalle parole ai fatti (...) e mentre sembrava che se ne voleva andare...ha tirato un pugno sul viso all'accusato” e che, poi, “è nata una colluttazione non di certo riconducibile al comportamento delle guardie di sicurezza” (sentenza impugnata, consid. 5 pag. 5) e, quindi, dopo avere più volte ribadito che il responsabile di tutto è stato RI 1, si è ancora una volta limitato ad affermare genericamente che “gli addetti alla sicurezza hanno fino alla fine improntato il loro intervento nel rispetto del principio della proporzionalità” (sentenza impugnata, consid. 10 pag. 8). Ciò che andava, invece, fatto era l'accertamento puntuale di quanto effettivamente è successo dopo che RI 1 colpì con un pugno di striscio RI 2. Cioè, andava accertato se i fatti si svolsero come indicato da RI 1 e, cioè, che lui, dopo avere insultato un addetto alla sicurezza, si diede alla fuga ma venne inseguito, buttato a terra e picchiato (verbale 16.9.2007 pag. 2). Oppure se, invece, si svolsero come indicato da RI 2 e, cioè, che lui, dopo essere stato colpito di striscio da RI 1, reagì “colpendolo ripetutamente al viso” (verbale RI 2 20.9.2007 pag. 2). O, infine, se invece le cose sono andate come dichiarato alla polizia dal collega dell'imputato, e meglio che RI 1, dopo avere colpito RI 2, “ha cominciato a scappare” e che RI 2 “lo ha inseguito e sono caduti a terra” dove c'è stata una “colluttazione” (verbale _____ 20.9.2007 pag. 2; nel verbale relativo al suo interrogatorio in aula, su questo punto, non risulta nulla di preciso e, perciò, nulla di concludente: “ha tirato un pugno e il mio collega ha avuto una reazione immediata e d'istinto”). In queste condizioni, gli atti vanno rinviati ad un nuovo giudice affinché accerti con la dovuta accuratezza come sono andate le cose dopo che – unica cosa che per ora è stata chiaramente accertata – RI 1 ha sferrato il pugno che ha colpito di striscio RI 2. Non ha da essere spiegato, infatti, che la valutazione giuridica circa la sussistenza di uno stato di legittima difesa è diversa a seconda che RI 2 abbia colpito subito dopo essere stato colpito con – per ipotesi – un RI 1 pronto a colpire ancora oppure che abbia colpito soltanto dopo avere inseguito e raggiunto RI 1 che era scappato dopo avergli sferrato il pugno. Occorrerà, poi, procedere ad una rigorosa valutazione delle circostanze di fatto accertate onde stabilire se, al momento in cui ha colpito “ripetutamente al viso” RI 1 (verbale RI 2 20.9.2007 pag. 2), RI 2 stava subendo un attacco ai sensi dell'art. 15 CP o se invece l'attacco era già terminato. Dovesse essere concluso che l'attacco era ancora in atto o era imminente, si dovrà determinare se la sua reazione di difesa – e cioè, se l'aver colpito “ripetutamente al viso” - è stata una reazione adeguata e proporzionata alle circostanze. 6. Visto l'esito del

ricorso, gli oneri processuali vanno caricati allo Stato (art. 15 cpv. 2 CPP), che verserà fr. 1'000.- a RI 1 per ripetibili (art.

E. 9

cpv. 6 CPP). Per questi motivi, richiamata per le spese la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati ad un nuovo giudice della pretura penale affinché proceda ad un nuovo giudizio così come indicato nei considerandi. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 1'000.- b) spese complessive fr. 200.- fr. 1'200.- sono posti a carico dello Stato che rifonderà a RI 1 fr. 1'000.- per ripetibili. 3. Intimazione a: P_GLOSS_TERZI Per la Corte di cassazione e di revisione penale La presidente La segretaria Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.